DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1990

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di riso che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(90/204/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che in Italia la produzione di sementi di riso corrispondenti ai requisiti della direttiva 66/402/CEE nel 1989 è stata deficitaria e non permette di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi, provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare l'Italia, fino al 31 maggio 1990, ad ammettere la commercializzazione di sementi di riso soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado di rifornire l'Italia con sementi non corrispondenti ai requisiti della suddetta direttiva ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate all'Italia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli, e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata fino al 31 maggio 1990 ad ammettere la commercializzazione, sul suo territorio, di 1 000 t al massimo di sementi di riso (Oryza sativa L.) delle categorie « sementi certificate della prima generazione » o « sementi certificate della seconda generazione », non rispondenti ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne il numero massimo di granelli rossi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il numero di granelli di riso rossi in un campione di 500 g non sia superiore a 6 per le sementi certificate della prima generazione o a 8 per le sementi certificate della seconda generazione;

b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazioni seguenti:

— (per le sementi certificate della prima generazione) « 6 granelli rossi in un campione di 500 g », oppure (per le sementi certificate della seconda generazione) « 8 granelli rossi in un campione di 500 g »,

— « destinate esclusivamente all'Italia ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione nel loro territorio di un massimo di 1 000 t di sementi di riso, purché esse siano destinate unicamente all'Italia. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 1990, i quantitativi di sementi commercializzati nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31.